



Comune di Cusano Milanino

Provincia di Milano

*Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio con mezzi meccanici
- Stagioni invernali 2016/2017 e 2017/2018 -*

Doc. 1 CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Doc. 2 SCHEMA DI CONTRATTO

Responsabile del procedimento
Dott. Marco Iachelini

Progettista
arch. Francesco Fiorenza

Indice

Parte Prima: Definizione Economica e Rapporti Contrattuali

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO	5
ART. 1 – Oggetto dell’appalto	5
ART. 2 – Ammontare dell’appalto	5
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
ART. 3 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	6
ART. 4 - Documenti che fanno parte del contratto	6
ART. 5 - Fallimento dell’appaltatore	6
ART. 6 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	6
CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE	7
ART. 7 – Consegna e inizio delle prestazioni	7
ART. 8 - Durata dell’appalto, prestazioni e modalità di svolgimento di servizio	8
ART. 9 - Piano di lavoro	8
ART. 10 – Sospensione e ripresa dell’esecuzione	8
ART. 11 – Penali	9
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA	10
ART. 12 – Divieto di anticipazione	10
ART. 13 – Pagamenti	10
ART. 14 – Revisione periodica e adeguamento prezzi	10
ART. 15 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	10
CAPO V – CAUZIONI E GARANZIE	11
ART. 16 – Garanzia definitiva	11
ART. 17 – Riduzione delle garanzie	11
ART. 18 – Assicurazioni	11
CAPO VI – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE	11
ART. 19 – Responsabilità dell’appaltatore	11
ART. 20 – Definizione delle prestazioni	12
ART. 21 – Carattere del servizio	12
ART. 22 – Varianti	12
ART. 23 - Personale	12
ART. 24 - Termini per l’attestazione della regolare esecuzione	12
ART. 25 - Responsabilità	13
CAPO VII – DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA E PER LA TUTELA DEI LAVORATORI .	13
ART. 26 – Norme generali di sicurezza	13
ART. 27 - Tutela dei lavoratori	13
CAPO VIII – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	14
ART. 28 - Subappalto	14
ART. 29 – Pagamenti ai subappaltatori	14
CAPO IX – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO	14
ART. 30 – Definizione delle controversie	14
ART. 31 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori – Recesso	15
CAPO X – NORME FINALI	16
ART. 32 - Rinvio a norme di diritto vigente	16

Parte Seconda – Prescrizioni Tecniche, Norme di esecuzione e Misurazione dei Servizi

ART. 33 - Caratteristiche dei mezzi di sgombero neve e trattamento antighiaccio.....	17
ART. 34 - Impiego di manodopera	18
ART. 35 - Obblighi della ditta appaltatrice	18
ART. 36 - Facoltà dell'ente appaltante di utilizzo di mezzi integrativi.....	19
ART. 37 - Inizio delle operazioni di sgombero neve	19
ART. 38 - Modalità di sgombero neve.....	19
ART. 39 - Trattamenti antighiaccio	19
ART. 40 - Condotta del servizio.....	21

Parte Prima: Definizione Economica e Rapporti Contrattuali

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto le prestazioni e le forniture occorrenti per lo sgombero neve con mezzi meccanici specializzati e manuali con badilanti e di trattamento antighiaccio da eseguirsi su tutte le strade, piazze, parcheggi e marciapiedi comunali, comprendenti, tra l'altro, lo spazzamento della neve dalla sede viabile, onde garantirne la completa percorribilità compreso lo slargo delle sponde sui bordi in modo da garantire per ogni strada la completa percorrenza della sezione viabile nonché il raschiamento di eventuali strati di neve "battuta" che, sciogliendo e/o gelando, potrebbe creare pericoli alla circolazione in situazioni meteorologiche particolari. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato il "Piano Operativo di Emergenza" (Allegato "A")

Nell'ambito dell'esecuzione del servizio, qualora ne ricorresse la necessità, la Stazione appaltante potrà richiedere all'Aggiudicatario (nell'ambito dei servizi a chiamata da contabilizzare a misura), al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza della circolazione stradale, di procedere all'esecuzione di interventi di ripristino del manto stradale deteriorato in funzione dell'attività di sgombero neve o trattamenti antighiaccio.

Detti interventi complementari, verranno disposti dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e dovranno essere eseguiti dall'aggiudicatario nei modi e nei tempi richiesti con dettagliato Ordine di Servizio.

ART. 2 – Ammontare dell'appalto

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 35, del D.lgs. n. 50/2016, l'importo **massimo** delle prestazioni oggetto del presente appalto è composto da una quota fissa a **canone forfetario omnicomprendivo di qualsiasi onere - personale, investimenti, attrezzature, depositi, noli, etc. - per rendere i mezzi e il personale disponibile H24 a pronta chiamata nei 60 minuti** di cui al successivo art.8, e da una quota da contabilizzare a misura per l'esecuzione di interventi di sgombero neve e trattamento antighiaccio a chiamata così articolato:

Gruppi di servizio		Importo annuo	Durata appalto	Importo complessivo
1	Canone disponibilità mezzi	€ 5.000,00	2 anni	€ 10.000,00
2	Interventi a chiamata	€ 58.044,94	2 anni	€ 115.669,39
3	Reperibilità operatori	€ 17.477,60	2 anni	€ 34.955,20
TOTALE IMPORTO DEL SERVIZIO (I.V.A. esclusa)				€ 160.624,59

2. Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato alle prestazioni effettivamente eseguite.

3. Il costo degli oneri della sicurezza ed interferenza è pari a zero in quanto l'attività non rientra in quanto previsto dall'art. 26 comma 1° del D.Lgs. 81/2008. in quanto l'appalto si realizza in modo diffuso sul territorio.

L'appaltatore è tenuto, comunque, a presentare alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.9 aprile 2008 , n.81, nonché il Piano sostitutivo della Sicurezza cui attenersi nell'allestimento dei cantieri mobili finalizzati alle opere di ripristino.

4. I prezzi unitari che saranno utilizzati nella stima dei servizi "a misura" – ed eventualmente dei lavori di ripristino stradale - fanno riferimento al "Comune di Milano - Listino dei Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni - 2016".

5. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 .

6. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali invariabili da applicare alle singole quantità eseguite.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 3 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buone modalità di svolgimento.

2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nella lettera di invito e suoi allegati, in secondo luogo quelle conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati perseguiti con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 4 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e devono in esso essere richiamati:
- il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed i suoi allegati "A", "B", "C";
 - le polizze di garanzia previste dal D.Lgs 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010;
 - l'elenco prezzi unitari;

I documenti elencati al presente comma possono anche non essere materialmente allegati al contratto d'appalto, fatto salvo il presente capitolato speciale, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- il D.Lgs. 8 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- la legge e il regolamento dell'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- il codice civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate.

ART. 5 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110, del D.Lgs. 50/2016.

2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'operatore economico mandatario o di un mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 6 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

2. In particolare, l'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.

5. L'appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.

6. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 7 – Consegna e inizio delle prestazioni

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. E' facoltà della stazione appaltante autorizzare, nei casi previsti dall'art. 8, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il direttore dell'esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

ART. 8 - Durata dell'appalto, prestazioni e modalità di svolgimento di servizio

1. L'appalto ha durata biennale. L'appaltatore si impegna ad avviare l'esecuzione della prestazione a richiesta dell'Ente per motivi di somma urgenza con la finalità di tutela della pubblica incolumità.

2. Al termine del contratto, nelle more di espletamento della nuova gara, Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto in essere per una durata massima di sei mesi, previo apposito atto di variante e proroga.

3. Al ricevimento dell'ordine di attivazione del servizio per ciascun evento meteorologico da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore dovrà dare inizio alle operazioni richieste senza indugio, ritardo ed eccezioni di alcun genere, e comunque **entro sessanta minuti dall'ordine**.

4. L'appaltatore dovrà impiegare sin dall'inizio operai e mezzi d'opera adeguati all'importanza dell'evento ed alle caratteristiche delle nevicate e secondo le indicazioni ricevute.

Trascorsi sessanta minuti dall'ordine da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ogni mezzo dovrà risultare pronto ad effettuare l'intervento ed ogni autista dovrà essere munito del piano operativo predisposto dall'Amministrazione Comunale.

5. Di norma, i mezzi operativi saranno preceduti da automezzo del Comando di Polizia Locale che seguirà l'itinerario predefinito. Qualora il personale di Polizia Locale non potesse essere disponibile, l'appaltatore dovrà comunque provvedere a garantire l'esecuzione dei tragitti prefissati dal Piano di emergenza.

6. La conclusione del servizio dovrà essere decisa dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto dopo aver accertato la condizione di strade e marciapiedi. Nel caso in cui il servizio di sgombero dovesse prolungarsi continuativamente oltre le 8 ore lavorative, il personale impiegato dovrà essere turnato assicurando agli stessi un adeguato periodo di riposo.

7. L'appaltatore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante il recapito del proprio personale che dovrà risultare reperibile 24/24 ore per tutto il periodo compreso tra il 1 Novembre ed il 31 Marzo di ciascun anno.

8. Per il periodo dal 1 Novembre al 31 Marzo di ciascuna annualità, l'appaltatore dovrà depositare e ricoverare i mezzi e le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio presso un proprio deposito, sito anche fuori dal territorio comunale, purché in luogo da garantire la piena e completa disponibilità in caso di necessità e rispetto dei tempi massimi d'intervento a Cusano Milanino fissati entro 60 minuti dalla chiamata di attivazione del servizio da parte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 9 - Piano di lavoro

1. Contestualmente all'avvio dell'esecuzione del servizio, l'appaltatore ha obbligo di presentare al direttore per l'esecuzione del contratto un piano particolareggiato che indichi, tra l'altro:

- il nominativo del responsabile del servizio;
- il numero complessivo del personale impiegato
- il nominativo ed i dati anagrafici del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi;
- attrezzature e macchinari impiegati;
- schede tecniche dei prodotti impiegati.

Nel caso di variazioni di quanto oggetto del piano particolareggiato di lavoro, previsto sopra, ivi compreso il personale, il direttore per l'esecuzione del contratto deve esserne preventivamente informato.

ART. 10 – Sospensione e ripresa dell'esecuzione

1. Per la sospensione e la ripresa dell'esecuzione del contratto trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.308 del D.P.R. n.207/2010.

ART. 11 – Penali

1. L'appaltatore deve provvedere ad eseguire il servizio a perfetta regola d'arte.
2. Per la non corretta esecuzione del servizio (come risultante dal verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione) e in particolare nei casi di servizio non eseguito o parzialmente eseguito, di formazione di crostoni di neve dovuti al cattivo impiego di lame o quant'altro, ovvero di non rimozione della neve e/o fanghiglia dalla sede stradale, ovvero ancora in caso di mancata rimozione di cumuli di neve, saranno applicate adeguate penali, valutate discrezionalmente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, proporzionalmente da € 1.000,00 a € 10.000,00.

Nel caso di ritardo nell'avvio dei servizi a chiamata, saranno applicate le seguenti penali:

- ritardo complessivo fino a 2 ore: € 2.000,00 / mezzo;
- ritardo complessivo fino a 4 ore: € 4.000,00 / mezzo;
- ritardo complessivo fino a 8 ore: € 6.000,00 / mezzo.

Comunque, determinandosi ritardi od inosservanze, L'Amministrazione Comunale può provvedere, direttamente o a mezzo di imprese terze, e a spese dell'appaltatore, all'esecuzione dei servizi di sgombero non ancora ultimati / iniziati, dall'avvenuta comunicazione (a mezzo fax e/o raccomandata) all'appaltatore medesimo.

Le relative spese sono a carico dell'appaltatore e saranno trattenute, unitamente alle relative penalità, sulle somme che dovranno essere corrisposte a qualsiasi titolo alla ditta appaltatrice.

Qualora l'appaltatore non dovesse fare buon uso delle bocche di scarico o scaricare in pozzetti di altri esercizi (Telecom - Fognatura - enel ecc.) verrà applicata una penale di € 400,00 salvo il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

Sono inoltre previste le seguenti penali:

- per mancata sostituzione mezzo operativo in avaria, trascorso infruttuosamente il termine di 2 ore dall'accadimento: € 500,00 / ora successiva alla 2^a / mezzo;
- per mancata disponibilità personale per manodopera aggiuntiva badilante, trascorso infruttuosamente il termine di 4 ore dalla richiesta dell'A.C.: € 250,00 / ora successiva alla 3^a / persona

3. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza alla quale la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa.

4. Oltre che per colpe gravi dell'appaltatore in caso di ritardi maggiori di quelli avanti indicati è in facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto neve dichiarare la rescissione del contratto e l'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore.

5. Nessuna penale verrà applicata qualora la ditta dimostri che il ritardo o il mancato intervento sia dovuto a causa di forza maggiore non imputabile alla ditta stessa.

6. Laddove necessario il direttore per l'esecuzione del contratto effettuerà, in contraddittorio con il responsabile del controllo di qualità del servizio dell'appaltatore, una verifica delle prestazioni eseguite.

7. L'importo della penale sarà detratto dalla contabilità d'appalto e, quindi, non riportato, nella relativa fattura. In mancanza di crediti a favore dell'appaltatore a copertura totale o parziale della penale, quest'ultima sarà detratta dalla cauzione.

8. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'impresa.

9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell'impresa.

10. In caso di disservizio reiterato o di inadempienza ritenuta grave a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 12 – Divieto di anticipazione

1. A richiesta dell'appaltatore l'amministrazione appaltante può corrispondere l'anticipazione sui lavori, secondo le modalità prescritte dall'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 .

ART. 13 – Pagamenti

L'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento del servizio oggetto del presente capitolato come segue:

- ✓ il servizio sarà contabilizzato a misura, a partire dall'effettivo inizio delle operazioni ordinate dal D.E.C., sulla base dei prezzi unitari posti a base di gara, depurati del ribasso d'asta offerto. La redazione dello Stato di avanzamento del servizio avverrà da parte del D.E.C. al 30 Aprile, previa verifica ed approvazione, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, dei rapporti di servizio giornalmente eseguiti.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sul pagamento è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 gg dalla data di ricevimento delle stesse (art. 4 D.Lgs. 231/2002), fatto salvo il rispetto del patto di stabilità.

Le fatture. Emesse in seguito all'emissione del certificato di pagamento, dovranno essere compilate in forma elettronica ed essere intestate a:

- ✓ COMUNE DI CUSANO MILANINO – Piazza Martiri di Tienanmen n° 1 – Cusano Milanino.

La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'affidatario previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (modello D.U.R.C.) in favore del personale compresi i soci lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto.

Qualora la ditta aggiudicataria risultasse inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute al personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci lavoratori, se trattasi di cooperative, la stazione appaltante, procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi citati, ed assegnerà all'appaltatore il termine massimo di 20 giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta integrale regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'appaltatore non potrà porre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento danni o riconoscimenti di interesse per detta sospensione dei pagamenti.

Per le inadempienze anzidette la stazione appaltante si riserva inoltre di escutere le cauzioni costituite.

Il servizio verrà contabilizzato e liquidato con l'applicazione dei prezzi riportati nell'elenco prezzi unitari facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta offerto.

ART. 14 – Revisione periodica e adeguamento prezzi

1. non è prevista alcuna revisione dei prezzi o modifica del contratto secondo il disposto del comma 1, art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 15 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Non è prevista la cessione del contratto secondo alcuna forma

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, con le condizioni e le modalità prescritte dall'art. 106, comma 13.

Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

CAPO V – CAUZIONI E GARANZIE

ART. 16 – Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore dovrà depositare, nei modi e nei termini di legge, una cauzione, pari al 10% dell'importo complessivo dell'appalto. Detta cauzione potrà essere prestata con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016.

2. Resta salvo per l'Amministrazione comunale l'esperimento di ogni altra azione a tutela dell'interesse dell'Ente, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni posti a carico dell'appaltatore; l'appaltatore resta altresì obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Nel caso che quanto sopra non avvenga, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio prelevandone l'importo dal canone di appalto.

3. La cauzione resterà vincolata anche dopo la scadenza dell'appalto, fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 17 – Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 e della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

ART. 18 – Assicurazioni

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare apposita Assicurazione RCT – RCO con i seguenti massimali:

- massimale minimo per sinistro Euro 500.000,00;
- massimale minimo per persona Euro 500.000,00;

per i danni che possono derivare a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e attrezzature di proprietà comunale, per la durata dell'appalto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante da quanto in oggetto al presente capitolato.

CAPO VI – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 19 – Responsabilità dell'appaltatore

1. Con riferimento allo svolgimento del presente appalto, l'appaltatore deve nominare un proprio Responsabile contestualmente alla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

2. Il responsabile dell'appaltatore è incaricato di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale impegnato per l'esecuzione del contratto presso la stazione appaltante; tale responsabile sarà il referente relativamente a contestazioni, segnalazioni, richieste di chiarimenti e quanto altro ritenuto necessario.

3. Il responsabile dell'appaltatore dovrà essere sempre reperibile durante le ore di effettuazione dei servizi. In caso di impedimento del responsabile dell'appaltatore, questi dovrà darne tempestiva comunicazione al direttore per l'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

ART. 20 – Definizione delle prestazioni

1. L'appaltatore si dovrà attenere a quanto prescritto nel presente Doc. 1 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, al "piano operativo di emergenza" –allegato "A" e comunque a tutte le eventuali disposizioni impartite dal D.E.C., in base ai singoli eventi e rapportati alla tipologia degli stessi.

ART. 21 – Carattere del servizio

1. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di utilità pubblica e non possono pertanto essere sospesi, salvo i casi di forza maggiore. In caso di arbitrario abbandono del servizio, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all'appaltatore, ponendo a suo carico il relativo onere di tutte le spese inerenti e conseguenti, fatta salva l'eventuale segnalazione della circostanza rilevata alla Procura della Repubblica in caso di fatti di rilevanza penale.

ART. 22 – Varianti

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o diminuzione ordinate dalla Stazione Appaltante fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto alle stesse condizioni previste da quest'ultimo.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e ordinate dal direttore per l'esecuzione del contratto .

4. Non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall'esecutore senza l'autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

ART. 23 - Personale

1. L'appaltatore deve destinare al servizio oggetto del presente capitolato personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire il buon andamento del servizio prestato.

2. Il personale deve essere retribuito secondo le tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro e/o dagli eventuali atti integrativi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, ovvero concordato con le Organizzazioni sindacali di categoria e l'appaltatore deve assolvere a tutte le assicurazioni relative al personale previste dalle leggi vigenti in materia.

L'Amministrazione comunale committente rimane del tutto estranea ai rapporti in qualsiasi modo intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale allo stesso dipendente.

ART. 24 - Termini per l'attestazione della regolare esecuzione

1. Il direttore per l'esecuzione del contratto rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni previa l'esecuzione dei necessari accertamenti.

2. Ai sensi dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 non oltre 45 giorni dalla data di ultimazione del servizio il direttore per l'esecuzione del contratto emette il certificato di regolare esecuzione nelle forme e nei modi previsti dal detto D.Lgs., ovvero certificato di conformità.

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei servizi in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

ART. 25 - Responsabilità

1. L'appaltatore è direttamente responsabile dell'operato dei propri dipendenti nei rapporti con i dipendenti della stazione appaltante e con il pubblico.

2. L'appaltatore si obbliga a sollevare la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa che sia inoltrata da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali assunti, derivante da mancato o scorretto svolgimento del servizio.

3. La Stazione Appaltante potrà rivalersi sull'appaltatore in caso di soccombenza. Nel caso in cui l'ente dovesse sostenere spese in proposito, queste saranno addebitate all'appaltatore e recuperate in fase di liquidazione del canone mensile .

CAPO VII – DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA E PER LA TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 26 – Norme generali di sicurezza

1. Il servizio appaltato deve essere eseguito nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 in ordine alle "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", appurato che per la tipologia di servizio appaltato non sussistono interferenze tra l'attività lavorativa dell'A.C. e quella dell'appaltatore, non è prevista la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, la Stazione Appaltante procederà:

a) alla verifica, con le modalità previste dal D.Lgs. 81/2008 di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), dell'idoneità tecnico professionale delle impresa appaltatrice ai servizi da affidare, attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività.

ART. 27 - Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alla categoria di appartenenza e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative,

nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino la loro sostituzione.

2. Nel caso di accertata inadempienza degli obblighi precisati nel presente articolo, la Stazione appaltante, procederà ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n.207/2010.

3. L'appaltatore è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

4. Tutti gli obblighi e gli altri oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo al pagamento o l'onere a carico del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

5. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del Codice Civile, di Legge, Regolamenti, Contratti di lavoro e norme vigenti.

CAPO VIII – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 28 - Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, al quale espressamente si rinvia.

2. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte dei subappaltatori.

3. Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla stazione appaltante con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al sub-appaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara. I requisiti di carattere economico-finanziario saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

ART. 29 – Pagamenti ai subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

2. L'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende l'emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell'appaltatore.

3. La Stazione Appaltante non procederà all'emissione dei certificati di pagamento né del certificato di collaudo o di regolare esecuzione se l'appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.

CAPO IX – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 30 – Definizione delle controversie

1. Ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura compresa al tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.

2. Ai sensi dell'art. 208 del d.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui all'art. 205 del medesimo decreto, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile

3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'esecutore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione del contratto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

5. Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore in riferimento alle norme contenute nel presente capitolato ed alla corretta esecuzione del servizio, è competente il Foro di Monza.

6. E' espressamente esclusa la clausola compromissoria indicata dal comma 3, dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 31 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori – Recesso

1. In materia trovano applicazione le previsioni contenute agli artt. 108,109 e 110 del codice per quanto applicabili.

2. Vengono intesi quali gravi inadempimenti ai fini del presente appalto:

- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi accertati dall'Amministrazione comunale e per cinque giorni anche non consecutivi nel corso di ogni mese;
- applicazione di n° 5 penalità in un semestre qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempienze o gravi negligenze con applicazione di relativa penale, riguardo alla corretta esecuzione del servizio (modalità, tempi, frequenze, macchinari e attrezzature);
- applicazione di n° 3 penalità in un semestre derivanti da mancato rispetto degli obblighi contrattuali di utilizzazione di personale assunto regolarmente;
- mancata assunzione dei lavoratori già impiegati nel precedente appalto;
- grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto;
- mancata regolarizzazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi previdenziali e contributivi del personale, nonché mancato pagamento delle retribuzioni correnti dovute al personale;
- mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- mancata ottemperanza delle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto non indicato in sede di gara;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione di azienda, fallimento dell'Appaltatore ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'impresa stessa.

3. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dall'Amministrazione comunale dell'Appaltatore, anche tramite fax; nella contestazione sarà prefissato il termine di 10 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine la Stazione Appaltante adotterà le determinazioni di propria competenza.

4. Il contratto sarà risolto di diritto a seguito della comunicazione che la Stazione Appaltante inoltrerà per iscritto all'Appaltatore presso la sua sede legale.

5. Nei casi di risoluzione del contratto previsti al presente articolo Stazione Appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo l'eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti.

6. In caso di omissioni o inadempienze accertate secondo i modi e i tempi previsti nel presente capitolato, è facoltà della Stazione Appaltante far eseguire il servizio di pulizia ad altra impresa in danno dell' Appaltatore.

7. All' Appaltatore sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante.

8. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto con pagamento del servizio già eseguito dall'impresa.

CAPO X – NORME FINALI

ART. 32 - Rinvio a norme di diritto vigente

Per quanto non sia contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti in vigore, che disciplinano l'attività contrattuale.

Parte Seconda – Prescrizioni Tecniche, Norme di esecuzione e Misurazione dei Servizi

ART. 33 - Caratteristiche dei mezzi di sgombero neve e trattamento antighiaccio

Per le operazioni di sgombero neve, l'appaltatore dovrà garantire e la disponibilità dei seguenti mezzi operativi e relative attrezzature:

- a) n° 2 autocarri ribaltabili di grandezza piccola / media (2 assi portata 5 t) muniti di lama di grandezza adeguata (mt 2,00 – 2,50), coltello in neoprene a due o più settori, per effettuare lo sgombero neve e lo spargimento del salgemma nelle strade secondarie con possibilità di manovra limitata (o mezzi d'opera equivalenti in prestazioni);
- b) n° 1 pala caricatrice gommata (potenza 70-120 HP) munita di benna, da mantenere disponibile per il carico del sale sugli automezzi di servizio (o mezzo d'opera equivalente in prestazioni);
- c) n° 1 pala caricatrice gommata (potenza 70-120 HP), munita di benna, per lo sgombero ed il carico della neve sul territorio comunale (o mezzo d'opera equivalente in prestazioni);
- d) n° 1 minipala gommata (potenza 25-40 HP), avente come attrezzature una pala di grandezza adeguata, per lo sgombero della neve nei passaggi pedonali e/o ciclabili ove non sia possibile l'accesso con i mezzi principali (o mezzo d'opera equivalente in prestazioni). L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere anche l'eventuale allestimento posteriore con spargisale (da computarsi a parte);
- e) N° 2 spargisale automatici, da posizionarsi sugli autocarri di cui al precedente comma b), capacità 1,2 / 2,1 mc, aventi la seguenti caratteristiche (o mezzo d'opera carrellato equivalente in prestazioni):
 - ✓ spargimento mediante disco rotante con regolazione elettrica asimmetrica del raggio di stesura, larghezza di spargimento 2 / 8 mt, dosaggio della quantità del sale da utilizzarsi in base all'evento da 5/40 gr/ mq;
 - ✓ alimentazione del salgemma mediante sistema trasmissivo dedicato, dalla tramoggia alla coda di spargimento utilizzando un nastro trasportatore/coclea;
 - ✓ rullo frantumatore ad azionamento idraulico per evitare l'arresto dello spargimento a causa di eventuali blocchi di salgemma ammassato;
 - ✓ copertura della tramoggia di carico del salgemma mediante apposito telo.
- f) n° 1 autocarro ribaltabile di grandezza elevata (3/4 assi, portata 7-13,5t) per l'eventuale carico e trasporto della neve

Gli automezzi e le macchine operatrici impiegate negli interventi di cui al presente appalto devono essere perfettamente funzionanti, dichiarati idonei alla circolazione nel loro assetto operativo dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, ai sensi dell'art. n. 211 e 212 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada D.P.R. del 16/12/92 n. 495, ed essere regolarmente revisionati. Nel caso di dimensioni in sagoma o in massa superiori ai limiti previsti dalla legge, dovrà essere acquisita l'autorizzazione per il transito eccezionale al competente servizio dell'Amministrazione Pubblica competente in base alla classificazione e proprietà delle strade che s'intendono percorrere.

Non sono ammesse macchine operatrici prive di idonea cabina di guida né dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti dalla legge.

Ciascun veicolo deve essere attrezzato in modo da assicurare la migliore efficienza d'intervento.

Pena la risoluzione del contratto, prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore dovrà presentare alla stazione appaltante copia della carta di circolazione di ogni singolo mezzo a disposizione, con l'approvazione od omologazione ministeriale di cui ai precedenti commi.

Le verifiche sulla conformità dei mezzi alle disposizioni del presente capitolato saranno svolte all'atto della redazione del relativo verbale di consegna e della visita di controllo dell'efficienza dei mezzi stessi.

L'Impresa appaltatrice dovrà garantire la perfetta efficienza dei mezzi meccanici impiegati e sarà pertanto unica responsabile in caso di disservizi imputabili ad inadeguatezza o avarie dei mezzi

utilizzati in qualsiasi condizione di tempo ed anche in occasione di nevicate di eccezionale intensità.

ART. 34 - Impiego di manodopera

Qualora le esigenze del servizio lo richiedessero a discrezione del Direttore dell'esecuzione del contratto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a mettere a disposizione personale badilante per la pulizia dei marciapiedi e passaggi pedonali.

Il personale dovrà essere disponibile ed operativo entro un'ora dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Tali prestazioni verranno retribuite in base ai prezzi orari della manodopera indicati nell'elenco prezzi unitari con applicazione del ribasso d'asta contrattuale.

ART. 35 - Obblighi della ditta appaltatrice

In occasione di nevicate, l'impresa aggiudicataria dell'appalto ha l'obbligo di mantenere le condizioni di transitabilità su tutte le tratte di strade comunali, provvedendo tempestivamente allo sgombero della neve in qualsiasi ora del giorno e della notte, festivo o feriale; pertanto, l'impresa medesima rimarrà unica responsabile, di danni a persone o cose che dovessero derivare da eventuali inadempienze a riguardo imputabili a negligenza della stessa.

L'Impresa è responsabile del buon andamento del servizio oggetto del presente capitolato e deve garantire la disponibilità, attraverso la piena proprietà o attraverso il noleggio, dei mezzi necessari per il corretto svolgimento del servizio, i quali devono presentare tutte le caratteristiche e i requisiti descritti nel presente capitolato.

Per quanto attiene ai mezzi noleggiati:

- possono essere locati senza conducente i veicoli ad uso speciale
- è inoltre ammessa la locazione senza conducente di veicoli adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 tonnellate come prescritto dall'articolo 84 del D.Lgs. n. 285/1992.

La Ditta dovrà adottare a sue spese, durante l'esecuzione del servizio di rimozione della neve e trattamenti antighiaccio e durante i trasferimenti dei mezzi impiegati, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli autisti, operai ecc..., nonché del personale dell'Amministrazione Comunale addetto alla sorveglianza ed eventualmente viaggiante sui mezzi della Ditta appaltatrice; dovrà inoltre evitare danni alle proprietà private, assumendo ogni più ampia responsabilità sia civile che penale, dalla quale responsabilità rimane sollevata ampiamente il Comune nonché il personale addetto alla sorveglianza e il Direttore dell'esecuzione del contratto.

La Ditta dovrà presentare al Direttore dell'esecuzione del contratto l'elenco nominativo dettagliato degli autisti e dei loro eventuali sostituti incaricati del funzionamento e guida di ciascun mezzo impiegato.

La Ditta ha l'obbligo di attenersi alle prescritte segnalazioni degli automezzi fendineve e altri mezzi meccanici, secondo le norme e le leggi vigenti, con particolare riguardo a quanto prescritto, per la delimitazione della sagoma d'ingombro e per la circolazione di macchine operatrici, dal nuovo Codice della strada e relativo regolamento (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e D.P.R. n. 495 del 16.12.1992).

Sono a carico dell'Impresa e compensate nel prezzo tutte le spese occorrenti per la manutenzione ai mezzi fendineve ed altri mezzi impiegati, che dovranno risultare sempre in perfetto stato di efficienza, nonché quelle occorrenti per il loro funzionamento, il rimessaggio e custodia dei medesimi, nonché le spese per l'assicurazione degli autisti e del personale al seguito e dei mezzi stessi, del carburante, lubrificante e ogni altro onere per dare i mezzi perfettamente funzionanti.

ART. 36 - Facoltà dell'ente appaltante di utilizzo di mezzi integrativi

In casi di deficienza ed imperfezione dei mezzi per la perfetta esecuzione del servizio di sgombero, il Comune si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi a proprie spese di qualsiasi mezzo disponibile in luogo, salvo l'applicazione delle penali di cui al C.S.A.

Anche per eventuali interventi per la rimozione di strati ghiacciati e le riduzioni delle sponde laterali, il Comune potrà fare intervenire comunque, a proprie spese e cura, mezzi di altre Ditte.

ART. 37 - Inizio delle operazioni di sgombero neve

L'Impresa appaltatrice dovrà avviare il servizio entro sessanta minuti dalla richiesta di intervento da parte dell'Amministrazione Comunale, nella persona del Direttore dell'esecuzione del Contratto.

ART. 38 - Modalità di sgombero neve

La corsa dello spartineve dovrà rispettare il percorso assegnato in funzione del piano operativo di emergenza approvato dall'A.C., ed assegnato ad ogni singolo automezzo.

L'avanzamento del mezzo fendineve e/o spargisale dovrà essere mantenuto in modo uniforme e non dovrà subire rallentamenti e accelerazioni ingiustificate. La velocità minima di sgombero neve non potrà essere inferiore a 5 km/ora, rapportata alle condizioni dei luoghi e comunque garantendo la sicurezza delle persone.

Durante l'impiego di lame spartineve, il personale dell'appaltatore dovrà moderare la velocità degli automezzi in modo che non costituiscano pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose e che tali mezzi non abbiano ad accumulare neve sugli incroci i quali dovranno essere mantenuti costantemente liberi.

Al termine di ogni nevicata e quando se ne ravvisi la necessità, possono essere ordinate corse di allargamento, raschiamento a sforzo. L'ordine di partenza per tali corse dovrà essere concordato con il personale tecnico del Comune all'uopo autorizzato.

La neve dovrà essere completamente spazzata dal piano viabile e non sarà ammesso alcun residuo, a sgombero ultimato, salvo casi di forza maggiore.

Nell'esecuzione delle operazioni di sgombero neve, dovranno adottarsi gli accorgimenti necessari per evitare formazioni di sponde nevose sul ciglio a monte della strada; dove possibile, i cumuli a valle dovranno essere ribaltati nella scarpata stradale.

L'Impresa, nel caso di avarie di uno o più mezzi, deve prontamente intervenire e provvedere alla riparazione nel minor tempo possibile. Qualora la riparazione dell'avaria richieda un tempo superiore alle due ore, l'impresa dovrà provvedere allo sgombero con mezzi di riserva di analoghe caratteristiche da inviare immediatamente sul luogo di impiego.

Tali mezzi di riserva dovranno essere mantenuti a disposizione in località da concordare e non saranno oggetto di alcun compenso aggiuntivo; potranno intervenire soltanto in caso di avaria dei mezzi già preposti e in caso di nevicata eccezionale quale ausilio, dopo averne ricevuto autorizzazione dal personale del Comune.

Il personale dell'Amministrazione comunale effettuerà controlli a campione durante lo svolgimento del servizio, sull'effettiva necessità di intervento, sulla bontà delle prestazioni svolte, sulla durata di ogni singola corsa.

ART. 39 - Trattamenti antighiaccio

Oltre alle operazioni di sgombero neve, il servizio prevede l'effettuazione di trattamenti antighiaccio. L'impresa, al fine di mantenere le condizioni ottimali di transitabilità e sicurezza su tutte le tratte di strade comunali, per le quali è prevista la prestazione di spargimento miscela antighiaccio, può avviare il servizio esclusivamente a seguito di specifica richiesta da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'inizio delle operazioni di trattamento antighiaccio dovranno avvenire soltanto in caso di effettiva possibilità di formazione di ghiaccio (previsione di temperature pari o inferiori a +2°C) in qualsiasi

ora del giorno e della notte in giorni festivi o feriali, al fine di prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile o impedirne la formazione in concomitanza di nevicate.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva la facoltà di stabilire, sia in ragione delle condizioni meteorologiche, sia secondo oggettive esigenze di economicità del servizio, l'esecuzione dello stesso mediante miscela antighiaccio (cloruro di sodio e pietrischetto) ovvero mediante l'impiego di solo cloruro di sodio, o eventualmente di altri prodotti specifici individuati all'occorrenza da computarsi a parte.

La prestazione sarà retribuita per ogni ora di servizio di spargimento miscela antighiaccio, in modo continuativo oppure saltuario, nei tratti ove effettivamente vi è presenza di ghiaccio.

Il cloruro di sodio e il pietrischetto saranno forniti dall'impresa aggiudicataria e contabilizzati sulla base dell'elenco prezzi unitari.

Le caratteristiche del salgemma da impiegare dovranno essere:

DESCRIZIONE

Sale di miniera, tipo asciutto e senza umidità, trattato con antiammassante per impedirne l'indurimento in stoccaggio, granuloso e durevole nella sua azione dopo lo spargimento, efficace in dosi ridotte rispetto al sale marino naturale. Effetto sino a $-4/-5^{\circ}\text{C}$.

CARATTERISTICHE FISICHE

Umidità residua: $<0,3\%$ - ISO 2483-1973

Residuo insolubile: $<2\%$

Peso specifico: 1,25

CARATTERISTICHE CHIMICHE SUL SECCO

Aspetto:	Bianco
Composizione:	salgemma di origine minerale
Cloruro di sodio (NaCl (%):	97,50-98,50
Cloruro di Magnesio MgCl_2 (%);	$<0,10\%$
Metalli pesanti mg/Kg	Max 0,05
Solfato di Calcio CaSO_4 (%)	0.30-1,50
Antimpaccante (ppm)	<200

ANALISI GRANULOMETRICA

Classe dimensionale	valore
<5 mm	0%
5,0-4,0 mm	$<5\%$
4,0-3,2 mm	15-20%
3,2-2,0 mm	30-40%
2,0-0,8 mm	30-40%
0,80-0,16 mm	8-15%
$<0,15$ mm	$<5\%$

Qualora per indisponibilità dello specifico prodotto a seguito di contingentazione governativa disposta nei paesi di produzione, è possibile fornire prodotti similari e/o assimilabili per caratteristiche fisiche e di rendimento a quanto sopra indicato (es. provenienza del salgemma da Italia, Egitto, Yemen, Spagna, Germania, etc).

ART. 40 - Condotta del servizio

Salvo differenti disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto, lo sgombero della neve dovrà procedere dalla mezzzeria delle strade verso i marciapiedi, liberando innanzitutto dalla neve una zona centrale sufficientemente larga da consentire la viabilità nei due sensi di marcia.

L'ammasso deve essere fatto sulle strade comunali, formando due file regolari di cumuli (una per ciascun lato della strada).

Per la strade con marciapiedi di larghezza inferiore a mt 2,00 o mancanti di marciapiede, la doppia fila di cumuli dovrà essere fatta in cunetta in modo tale da permettere il libero deflusso delle acque.

Non dovranno essere assolutamente lasciati cumuli in sede di carreggiata stradale o in corrispondenza delle intersezioni stradali veicolari e pedonali.

Di regola lo sgombero dovrà dare la precedenza alle seguenti località:

- ✓ fermate di autobus di trasporto pubblico per tutta la lunghezza necessaria, comunque almeno per mt 30, provvedendo a liberare anche gli accessi pedonali;
- ✓ incroci ed attraversamenti pedonali, dove si apriranno passaggi ai pedoni di larghezza almeno pari a mt 1,50 in tutte le direzioni ove il pubblico tende ad instradarsi;
- ✓ scalinate pubbliche, passerelle, spazi antistanti gli edifici pubblici, scuole, sede della C.R.I., Caserma CC, Chiese, Stazione Ferroviaria ed i luoghi ove si svolgono attività sportive;
- ✓ aree sedi di mercato;
- ✓ ogni altro spazio che verrà segnalato dall'Amministrazione Comunale;

Durante il disgelo dovranno essere sgomberate con precedenza le cunette e le bocchette di scarico (bocche lupaie, caditoie, canaline, ecc.).

Cusano Milanino. 28 settembre 2015

Responsabile del procedimento
Dott. Marco Iachelini

Progettista
arch. Francesco Fiorenza